

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

-PROVINCIA DI COSENZA-

Verbale n. 15 del 25/11/2022

IL REVISORE UNICO

OGGETTO:

Parere sulla proposta di Giunta Comunale: “ Piano triennale dei fabbisogni del personale 2022 – 2024 - 3° Sottosezione di programmazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2022-2024”.

L'anno duemilaventidue giorno 25 del mese di novembre, la sottoscritta dott.ssa Caterina Cannizzaro, revisore del Comune di Fagnano Castello (CS), nominata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 in data 23/09/2022, con decorrenza incarico dal 1/10/2022, procede all'esame della deliberazione da sottoporre alla Giunta Comunale

Il Revisore informa che, l'Amministrazione Comunale, con pec del 22/11/2022, ha richiesto alla scrivente, il rilascio del parere sulla 3° Sottosezione di programmazione - Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2022-2024, ed ha messo a disposizione i seguenti documenti:

- La Proposta di Deliberazione di Giunta Comunale Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2022-2024 – ai sensi dell'art. 6 del DL n. 80/2021, convertito con modificazioni in Legge n. 113/2021;
- il parere favorevole, previsto dall'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, in ordine alla regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria, proposto dal Responsabile del Settore Economico e Finanziario Dott. De Rito Marco in data 22.11.2022;
- L'allegato estratto dal Piano integrato di attività e organizzazione 2022-2024 – “3^ Sezione di programmazione sottosezione 3.3 - Programmazione dei fabbisogni di personale” da cui si evince la capacità assunzionale dell'Ente e contestualmente la stima della consistenza della dotazione organica dell'Ente determinata in base ai fabbisogni del personale in relazione alle scelte in materia di reclutamento.

- La Relazione proposta dal Responsabile del Settore Economico e Finanziario Dott. De Rito Marco con cui certifica che le nuove assunzioni previste nei piani triennali di fabbisogno del personale sono compatibili in termini di competenza e di cassa;
- La Deliberazione di Giunta Comunale n.73 del 29/12/2021 avente ad oggetto il “fabbisogno di personale 2021 /2022”

PREMESSO

- Che il Comune di Fagnano Castello ha provveduto ad approvare i seguenti provvedimenti di pianificazione e programmazione, che ai sensi dell’art. 6, comma 2, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113, nonché delle indicazioni contenute nel Regolamento recante l’individuazione e l’abrogazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) e nel Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), sono assorbiti nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO):

- Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022-2024, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.26 del 07.04.2022;

Restano invece da deliberare e pertanto si intendono assorbiti nel Piano :

- Piano Esecutivo di Gestione e Piano della Performance 2022-2024;
- Piano delle azioni positive 2022-2024 ;
- Piano Organizzativo del Lavoro Agile 2022-2024 (POLA) ;
- Piano triennale della Formazione del Personale 2022-2024;
- Piano triennale del fabbisogno del personale 2022-2024;

- Che la SEZIONE 3. Sottosezione di programmazione del PIAO comprende il Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale: ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera c), numero 2, indica la programmazione delle cessazioni dal servizio, effettuata sulla base della disciplina vigente, e la stima dell’evoluzione dei fabbisogni di personale in relazione alle scelte in materia di reclutamento, operate sulla base della digitalizzazione dei processi, delle esternalizzazioni o internalizzazioni o dismissioni di servizi, attività o funzioni;.

VISTI:

- l’art. 39 della L. n. 449/1997 ha stabilito che al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla

programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla L. n. 482/1968;

- l'art. 91 TUEL in virtù del quale gli Enti Locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla L. 68/1999, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale ed adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale;
- l'art. 19 comma 8 della L. n. 448/2001 che dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertino che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39 della L. n. 449/1997 e successive modifiche ed integrazioni e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;
- l'art. 5 D.M. 17 marzo 2020 dispone che l'organo di revisione contabile assevera il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio, in conseguenza degli atti di assunzione di personale previsti nel piano triennale;

RICHIAMATE

- la delibera di Consiglio Comunale n.33 del 23.09.2022, esecutiva, con cui è stato approvato il Documento Unico di programmazione per il triennio 2022-2024;
- delibera di Consiglio Comunale n. 34 in data 23.09.2022, esecutiva, con cui è stato approvato il bilancio di previsione finanziario dell'Ente per il triennio 2022 - 2024;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 5 in data 12.05.2022, esecutiva, con cui è stato approvato il Rendiconto della Gestione dell'Ente per l'esercizio la 2021;

VISTO

- il D. M. 17 marzo 2020 pubblicato nella GU Serie Generale n.108 del 27-04-2020 avente ad oggetto: "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni", prevede una nuova metodologia di calcolo del limite di spesa che si assume in deroga a quanto stabilito dalla normativa previgente, ed in particolare:
 - l'art. 1 comma 1 del DM, fissa "la finalità del decreto, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è individuare i valori soglia, differenziati per fascia demografica, il rapporto tra spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione, nonché ad individuare le percentuali massime annuali di incremento della spesa di personale a tempo indeterminato per i comuni che si collocano al di sotto dei predetti valori soglia;

- l'art. 1 comma 2 del DM, dispone che le nuove regole si applicano con decorrenza dal 20 aprile 2020;
- l'art. 3 del DM i comuni, vengono suddivisi, in fasce demografiche; l'art. 4, comma 1, permette individuati i valori soglia per fascia demografica;
- l'art. 4 comma 2 del DM, “A decorrere dal 20 aprile 2020, i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto dall'art. 5, possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, non superiore al valore soglia individuato dalla Tabella 1 del comma 1 di ciascuna fascia demografica.
- l'art. 5, D.M., per i comuni “virtuosi”, nel periodo 2020-2024: - è possibile incrementare annualmente, la spesa del personale registrata nel 2018, in misura non superiore al valore percentuale indicato dalla Tabella 2 allegata al decreto, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione e del valore soglia di cui all'art. 4, comma 1;

VISTA

la circ. Presidenza del Consiglio dei ministri 13 maggio 2020 ad oggetto: “Circolare sul decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, attuativo dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58 del 2019, in materia di assunzioni di personale da parte dei comuni”, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 226 dell'11 settembre 2020;

VISTE

Le linee d'indirizzo per la predisposizione dei piani di fabbisogno di personale da parte delle Amministrazioni Pubbliche” (DM 8 maggio 2018 pubblicato in GU n. 173 del 27/7/2018;

VISTO

Il c.d. Decreto Crescita (D.L. n. 34/2019), che ha introdotto una modifica significativa della disciplina relativa alle facoltà assunzionali dei Comuni, prevedendo il superamento delle precedenti regole fondate sul turn-over e l'introduzione di un sistema maggiormente flessibile, basato sulla sostenibilità finanziaria della spesa di personale.

L'art.33, comma 2 del D.L.n.34/2019, come convertito nella L.n.58/2019 il quale prevede che “A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri

riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento ...”;

Il nuovo regime sulla determinazione della capacità assunzionale, dei Comuni previsto dall'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019, si applica a decorrere dal 20 aprile 2020.

TENUTO CONTO

Che, secondo l'impostazione definita dal D.Lgs. n. 75/2017, il concetto di “dotazione organica” si deve tradurre, d'ora in avanti, non come un elenco di posti di lavoro occupati e da occupare, ma come tetto massimo di spesa potenziale che ciascun ente deve determinare per l'attuazione del piano triennale dei fabbisogni di personale, tenendo sempre presente nel caso degli enti locali che restano efficaci a tale scopo tutte le disposizioni di legge vigenti relative al contenimento della spesa di personale e alla determinazione dei budget assunzionali.

VISTO

- l'art. 1, comma 557 quater della Legge n. 296/2006 che stabilisce, a decorrere dall'anno 2014, il riferimento al valor medio del triennio 2011-2013, quale parametro per verificare la riduzione della spesa del personale;

ESAMINATA

- La 3^a sottosezione di programmazione del PIAO 2022-2024, la quale comprende il Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2022-2024, dalla quale si evince che l'Ente, ha provveduto al calcolo della capacità assunzionale, a tempo indeterminato, nel rispetto della normativa, in base a quanto previsto dall'art. 33 comma 2 del D.L. 34/2019 ed ai sensi del successivo D.M. 17 marzo 2020, ed ha determinato il rapporto fra la spesa di personale e la media delle entrate correnti dei primi tre titoli, relativi agli ultimi tre rendiconti approvati, (consuntivo 2021, consuntivo 2020, consuntivo 2019) considerati al netto del FCDE stanziato nel bilancio di previsione 2022;

VERIFICATO

- Che nella tabella contenuta nell'art. 4, comma 1, del Decreto, sono stabiliti, in relazione a ciascuna fascia demografica i valori-soglia di riferimento, ed il comune di Fagnano Castello al 31 dicembre 2021, si colloca nella fascia d) con popolazione compresa tra 3.000 e 4.999, fissa la **banda di oscillazione compresa tra il 27,20% e 31,20%**;
- Che la spesa di personale rilevata nel bilancio preventivo 2022, ai sensi dell'art. 2 del decreto 17 marzo 2020, è pari ad €. **509.263,00**;
- Che dal rapporto calcolato ai sensi del DPCM del 17/03/2020 tra il volume della spesa del personale 2022 e la media delle entrate correnti dell'ultimo triennio al netto del FCDE stanziato nel bilancio di previsione relativo all'ultima annualità considerata, è **pari a 19,99%**, collocandosi **al di sotto del valore soglia** previsto dalla tabella 1 del DPCM 17/3/2020, che per i comuni di fascia demografica d) pari al 27,20 %, come risulta accertato dal prospetto dimostrativo, qui di seguito, rappresentato:

Entrate correnti Rendiconti 2019/2021	2.864.689,95
	2.955.244,55
	2.580.883,54
Media Entrate Triennio	2.800.272,68
FCDE 2022 Bilancio Previsione	252.061,32
TOTALE MEDIA ENTRATE - FCDE (A)	2.548.211,36
Spese di personale 2022 (B)	509.263,00
rapporto Decreto B/A	19,99%
Forbice da DPCM 2020	27,20% – 31,20%
Spesa di personale 2018	696.677,38
Possibile incremento 26% per anno 2022	181.136,12

- Che ai sensi dell'art. 5 del D.M. 2020, gli enti il cui valore soglia è inferiore al valore soglia di virtuosità, possono assumere personale a tempo indeterminato utilizzando come *plafond*, la percentuale di crescita annuale calcolata;
- Che per i comuni virtuosi (che registrano cioè un valore inferiore alla soglia), l'art. 5 del DM 17/03/2020 prevede un ulteriore limite di incremento graduale calcolato, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, applicando le percentuali previste nella tabella 2 del DM che sono diverse per ciascuna delle fasce demografiche, e per i Comuni di fascia demografica d) con popolazione da 3.000 a 4999 abitanti, in cui si colloca il Comune di Fagnano Castello, gli incrementi attuabili negli anni 2020, 2021, **2022**, 2023 e 2024 risultano pari rispettivamente al 19,00%, 24,00%, **26,00%**, 27,00% e 28,00%;

Fasce demografiche	2020	2021	2022	2023	2024
d) comuni da 3.000 a 4.999 abitanti	19,0%	24,0%	26,0%	27,0%	28,0%

- Che la spesa per il personale rilevata a rendiconto 2018 ai sensi dell'art. 2 del decreto 17 marzo 2020, è pari ad €.696.677,38;
- Che l'incremento di spesa di personale registra l'andamento riportato nella tabella, ottenuto dall'applicazione delle percentuali della Tab. 2 del DM, alla spesa di personale impegnata nel rendiconto 2018 che è pari ad €. 696.677,38, e registra quindi i seguenti incrementi pari ad €. 181.136,12 nel 2022, € 188.102,89 nel 2023, € 195.069,67 nel 2024

Comune appartenente alla fascia demografica D	2022	2023	2024
Spesa personale 2018	696.677,38	696.677,38	696.677,38
percentuale di incremento sulla spesa di personale 2018 tab.2	26%	27%	28%
	181.136,12	188.102,89	195.069,67

PRESO ATTO

Del parere espresso dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 15 gennaio 2021 (prot. n. 12454) che a proposito della possibilità per gli enti virtuosi di utilizzare in deroga i resti assunzionali del quinquennio 2015-2019 chiarisce quanto segue: "l'utilizzo dei più favorevoli resti assunzionali dei cinque anni antecedenti al 2020 non può essere cumulato con le assunzioni derivanti dall'applicazione delle nuove disposizioni normative ex articolo 33, comma 2, del decreto legislativo n. 34/2019, ma tale possibilità di utilizzo costituisce una scelta alternativa – se più favorevole – alla nuova regolamentazione, fermo restando che tale opzione è consentita, in ogni caso, solamente entro i limiti massimi previsti dal valore soglia di riferimento di cui all'articolo 4, comma 1 – Tabella 1, del decreto attuativo

Che il Comune di Fagnano Castello non si è avvalso di tale modalità alternativa di calcolo;

RILEVATO

- Che con deliberazione della Giunta Comunale n. 73 del 29.12.2021 è stato approvato il Piano del fabbisogno del personale (PTFP) dell'Ente relativo al 2022-2023;
- Che con la presente proposta di deliberazione di Giunta, l'Amministrazione Comunale, pertanto, intende procedere alla modifica e aggiornamento del Piano triennale del fabbisogno del personale relativo al triennio

2022-2024, ed intende approvare la seguente programmazione, come analiticamente riportata nella sottosezione 3 del PIAO, prevedendo nuove assunzioni:

❖ **L' ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO**, per un Totale spesa annua a regime, pari ad **95.781,79**:

- ✓ n. 3 istruttori contabili categoria cat. C, mediante part-time, da effettuarsi secondo le seguenti procedure ordinarie di reclutamento: utilizzo graduatoria esistente, al fine di semplificare i procedimenti di selezione;
- ✓ n. 1 Operatori esperti Ex categoria B idraulico, mediante full-time;
- ✓ n. 1 Operatori esperti Ex categoria B operaio, mediante full-time;

❖ **LA TRASFORMAZIONE DA PART TIME A FULL TIME**, per un Totale spesa annua a regime, pari ad **€ 73.805,35**

-Che i Comuni con una incidenza della spesa di personale sulle entrate correnti bassa (per i quali il rapporto spesa/entrate, è inferiore al valore-soglia individuato dal Decreto per la propria fascia demografica), possono utilizzare le percentuali di crescita annuale della spesa di personale per maggiori assunzioni a tempo indeterminato;

-Che le percentuali di crescita annuale individuate dalla Tabella 2, consentono la quantificazione di una spesa aggiuntiva che si somma al valore della spesa di personale registrata nel 2018, e da tale sommatoria si ricava il limite complessivo della spesa di personale nell'anno di riferimento.

-Che per l'anno 2023 il tetto massimo della spesa di personale, è pari a complessivi **€ 678.850,14**, ottenuto dalla somma tra la spesa personale 2022 pari ad € 509.263,00 a cui sommare le nuove assunzioni programmate a tempo indeterminato pari ad € 95.781,79 e le assunzioni per la trasformazione da part-time a full-time pari ad € 73.805,35;

-Che il valore medio di **spesa del personale per gli anni 2011-2013** del Comune di Fagnano Castello era pari ad **Euro 833.088,94**

-Che la maggiore spesa di personale per il triennio 2022 – 2024, così come risultante dalla presente programmazione di fabbisogno del personale, rispetta i limiti previsti dai commi 557, dell'art. 1 della L. 296/2006, in quanto inferiore al valore medio 2011-2013;

-Che dal rapporto calcolato ai sensi del DPCM del 17/03/2020, tra il volume della spesa del personale 2023 comprensivo delle nuove assunzioni, e la media delle entrate correnti dell'ultimo triennio al netto del FCDE stanziato nel bilancio di previsione 2022 relativo all'ultima annualità considerata, rapporto (entrate

correnti/spesa personale ex DPCM 17.2.2020 = 2.548.211,36 / 678.850,14) è pari al **26,64%** comunque inferiore al limite minimo del DPCM (27,20 %).

ACCERTATO

- Che il piano triennale dei fabbisogni di personale e il relativo piano occupazionale rispetta la verifica della virtuosità, per il personale a tempo indeterminato, ai sensi del D.M. 17 marzo 2020;
- Che il Piano triennale dei fabbisogni di personale e il relativo piano occupazionale per il periodo 2022 – 2024 rispetta il limite di spesa cui all'art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006;
- Che l'ente non versa in situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art.242 del D.lgs. 67/2000, come emerso dalla tabella dei parametri obiettivi per Comuni (o Province e Città metropolitane) ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario;

CONSIDERATO

Che sulla base della finalità della normativa sopra richiamata, di cui all'art. 33, comma 2 del D.L. 34/2019 convertito nella L.n.58/2019, e art. 5 comma 2 D.M. 17 marzo 2020, per poter procedere alle assunzioni previste nel Piano di fabbisogno di personale è necessario che l'Organo di Revisione asseveri il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio;

Che è opportuno richiamare, la definizione di equilibrio di bilancio, fornita dal Principio generale n. 15 «L'osservanza di tale principio riguarda il pareggio complessivo di competenza e di cassa attraverso una rigorosa valutazione di tutti i flussi di entrata e di spesa. Il rispetto del principio di pareggio finanziario invero non basta per soddisfare il principio generale dell'equilibrio del sistema di bilancio di ogni pubblica amministrazione. L'equilibrio di bilancio infatti comporta anche la corretta applicazione di tutti gli altri equilibri finanziari, economici e patrimoniali che sono da verificare non solo in sede di previsione, ma anche durante la gestione in modo concomitante con lo svolgersi delle operazioni di esercizio, e quindi nei risultati complessivi dell'esercizio che si riflettono nei documenti contabili di rendicontazione»

RILEVATO

Che dalla Relazione di attestazione formulata del Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di Fagnano Castello, lo stesso certifica che le nuove assunzioni previste nei piani triennali di fabbisogno del personale sono compatibili in termini di competenza e di cassa e che è rispettato l'equilibrio di bilancio pluriennale 2022/2024

L'Organo di Revisione di codesto Ente, sulla base di quanto sopra espresso, per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 19, comma 8 della L. 448/2001, e dell'art. 5, c. 2, D.M. 17 marzo 2020

- In conseguenza delle assunzioni previste nel P.T.F.P. dalla proposta in oggetto, mi riservo di rilasciare l'asseverazione sul mantenimento dell'equilibrio pluriennale di bilancio 2022/2024 del Comune di Fagnano Castello, nel momento in cui le maggiori spese previste per le nuove assunzioni dal piano pluriennale dei fabbisogno del personale 2022/2024, saranno recepite attraverso una variazione nel bilancio di previsione

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il Decreto P.C.M. 8 maggio 2018 di approvazione delle Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche;

Visto il D.M. 17 marzo 2020 "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni";

Visto il C.C.N.L. Funzioni locali 21 maggio 2018.

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE all'adozione del "Piano triennale dei fabbisogni del personale 2022-2024 assorbito dal Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2022-2024" da sottoporre alla Giunta Comunale

RACCOMANDA L'ENTE

di mantenere un' atteggiamento cauto nel disporre delle proprie capacità di assumere, atteso che - come chiarito dalla Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per il Veneto, Deliberazione n. 104/2020/PAR/Comune di Valeggio sul Mincio del 27/07/2020 – "... anche nel caso in cui l'ente locale rispetti i vincoli di spesa ed abbia a disposizione capacità per assunzioni di personale potrà esercitare la sua facoltà, ma utilizzando la massima cautela. Ciò, in considerazione del fatto che l'andamento complessivo della gestione di bilancio potrebbe mostrare segni di squilibri anche non temporanei causati da situazioni contingenti, strutturate o straordinarie, anche negli esercizi immediatamente successivi, ragion per cui la valutazione dell'amministrazione dovrà essere attentamente ponderata, specialmente in un particolare momento come quello che sta attraversando il Paese. Conseguentemente, nel caso in cui l' amministrazione intenda procedere, a seguito dell'approvazione del rendiconto 2019, alla rimodulazione del PTFP, sarà tenuta a valutare attentamente la capacità di mantenere negli anni un volume di entrate correnti tale da poter sostenere non solo gli oneri dei livelli occupazionali attuali, ma altresì quelli ulteriori derivanti dal

possibile esercizio delle facoltà assunzionali a disposizione in relazione alla fascia di appartenenza di cui al D.M. 17 marzo 2020, attuativo dell'art. 33."

Letto, approvato, sottoscritto.

Il Revisore Unico

F.to Dott. Caterina Cannizzaro

* (Firmato digitalmente)

**"Sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs.07/03/2005, n.82 e s.m.i. (CAD)."*